

## Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)

### Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge federale del 1° luglio 1966<sup>2</sup> sulla protezione della natura e del paesaggio è modificata come segue:

#### *Art. 1 lett. f*

La presente legge è, nei limiti della competenza conferita alla Confederazione dall'articolo 78 capoversi 2–5 della Costituzione federale, intesa a:

- f. promuovere una cultura della costruzione di qualità.

*Inserire prima del titolo del Capo 3*

### **Capo 2a: Promozione di una cultura della costruzione di qualità**

#### *Art. 17b*      Cultura della costruzione

<sup>1</sup> La Confederazione presta attenzione a garantire una cultura della costruzione di qualità nell'adempimento dei propri compiti di cui all'articolo 2. In tutte le attività che trasformano lo spazio una cultura della costruzione di qualità si contraddistingue per un approccio olistico orientato alla qualità in materia di pianificazione, di configurazione e di esecuzione.

<sup>2</sup> La Confederazione coordina le attività dei servizi federali legate alla cultura della costruzione e stabilisce a tal fine obiettivi strategici coerenti e provvedimenti concreti.

<sup>3</sup> Integra, con i propri sforzi, la promozione di una cultura della costruzione di qualità da parte dei Cantoni.

#### *Art. 17c*      Aiuti finanziari e altre forme di sostegno

---

<sup>1</sup> FF ...  
<sup>2</sup> RS 451

<sup>1</sup> La Confederazione può concedere aiuti finanziari a organizzazioni d'importanza nazionale per le loro attività d'interesse pubblico finalizzate alla promozione di una cultura della costruzione di qualità.

<sup>2</sup> Può inoltre accordare aiuti finanziari per le seguenti attività di promozione di una cultura della costruzione di qualità:

- a. progetti di ricerca;
- b. formazione e formazione continua di specialisti;
- c. relazioni pubbliche.

<sup>3</sup> Il finanziamento è stabilito in base all'articolo 27 della legge federale dell'11 dicembre 2009<sup>3</sup> sulla promozione della cultura.

<sup>4</sup> La Confederazione può sostenere gli sforzi per una cultura della costruzione di qualità anche attraverso altre prestazioni, in particolare la consulenza, la messa a disposizione di informazioni e conoscenze nonché la collaborazione.

## II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

---

<sup>3</sup> RS 442.1